



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza modificato da ultimo con D.M. n.21075 del 6.4.2006;

VISTO il decreto ministeriale n.21203 dell'8 marzo 2005 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche del libro genealogico del cane di razza modificate da ultimo con D.M. n.31369 del 13.11.2018;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 7 delle predette norme tecniche in base al quale la concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore va disciplinata con apposite norme tecniche in armonia a quanto stabilito dalla FCI;

VISTO il D.M. n.6988 del 26.3.2010 con il quale è stato approvato il testo del Regolamento affissi;

VISTA la nota n.4537 del 7.3.2019 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha trasmesso il testo del nuovo Regolamento Affissi, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale in data 27.11.2018 e dal Consiglio Direttivo in data 9.10.2018;

RITENUTO di apportare al testo proposto alcune modifiche di natura formale, concordate con lo stesso ENCI, al fine di una migliore comprensione;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

DECRETA :

ARTICOLO UNICO: E' approvato il nuovo testo del Regolamento Affissi, costituito da n. 12 articoli, il cui testo fa parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

REGOLAMENTO AFFISSI

Articolo 1

1. Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.
2. La Federazione Cinologica Internazionale (FCI) presiede alla concessione e alla registrazione degli affissi i quali pertanto hanno valore in tutti i Kennel Club aderenti alla FCI stessa. Quest'ultima cura la tenuta di un Repertorio Internazionale degli Affissi.
3. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) riconosce gli affissi rilasciati da Kennel Club aderenti alla FCI a condizione che tali affissi siano registrati dalla FCI stessa. L'ENCI si impegna a non concedere l'uso di un affisso a soggetti residenti in altri paesi diversi se pur rappresentati nella FCI.

Articolo 2

1. Può presentare domanda di concessione di affisso il soggetto maggiorenne che:
 - a. sia proprietario di almeno 2 fattrici della medesima razza di età compresa nei parametri indicati al canone 11) del codice etico dell'allevatore di cani;
 - b. abbia prodotto e iscritto al Libro genealogico italiano almeno 2 cucciolate della stessa razza delle fattrici di cui al punto a) nate negli ultimi 5 anni;
 - c. abbia sottoscritto il codice etico dell'allevatore di cani;
 - d. si impegni ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo ENCI;
 - e. sia residente in Italia;
 - f. non abbia subito condanne o abbia un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all'attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
 - g. non abbia subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a un anno e mezzo di sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina e relative a violazione delle Norme attinenti al Libro genealogico; e non abbia procedimenti pendenti per fatti della medesima natura;
 - h. non abbia subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente, a tre anni di sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina;
 - i. in relazione a coloro che non rivestono la qualifica di soci ENCI o non la rivestivano nel decennio precedente, non aver commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro genealogico, in particolare quelle che regolano l'iscrizione di cucciolata.
2. Qualora il soggetto richiedente l'affisso sia una persona fisica o titolare anche di un'azienda individuale, i requisiti di cui alla lettera b) possono essere soddisfatti facendo riferimento ad entrambi i soggetti, purché venga designato un unico soggetto titolare di affisso.
3. Se il richiedente è un'impresa i requisiti di cui alle lettere c), d), e), nonché i requisiti di onorabilità di cui alle lettere f), g), h), i) sono richiesti anche ai soci componenti l'impresa.

4. Se si richiede un affisso formato da più soggetti (affisso collettivo), i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo devono essere posseduti da tutti i componenti.
5. Nel caso in cui vi sia un documentato rapporto di: coniugio, parentela di 1° e 2° grado, unione civile o convivenza (ai sensi delle norme del codice civile), gli interessati dovranno presentare e soddisfare unicamente i requisiti previsti dal presente articolo al punto 1 lettere c), d), e), f), g), h), i).
6. La domanda di concessione di affisso deve essere inoltrata all'ENCI, utilizzando l'apposito modulo da questo ultimo predisposto e reso disponibile agli interessati, allegando la documentazione ivi richiesta, incluso la prova dell'avvenuto versamento dell'importo fissato dal Consiglio Direttivo ENCI per la pratica. Nella domanda di concessione deve essere chiaramente indicata la denominazione preferita ed altre due comunque gradite, che l'ENCI e la FCI prenderanno a riferimento qualora la denominazione preferita, per qualsiasi motivo, non possa essere concessa.
7. Se il richiedente è formato da più soggetti, deve essere designato ed indicato all'ENCI un unico firmatario, legittimato per tutte le pratiche relative al Libro genealogico del cane di razza, eventualmente modificabile con successiva comunicazione da inoltrarsi all'ENCI stesso.
8. È facoltà del Consiglio Direttivo dell'ENCI rilasciare la concessione di un affisso e le successive approvazioni in caso di trasferimento o estensione in associazione. È facoltà della FCI di rifiutare l'affisso o di richiederne la sostituzione con altro nome.
9. È facoltà del Consiglio Direttivo dell'ENCI sospendere una richiesta di concessione affisso, o successive modifiche, qualora il richiedente abbia un procedimento disciplinare in corso presso le Commissioni di Disciplina per incolpazione grave o reiterata, o per violazioni delle norme attinenti il Libro genealogico.

Articolo 3

1. La concessione di uno o più affissi è personale e vitalizia.
2. La denominazione dell'affisso non può essere modificata dopo il rilascio.
3. L'affisso concesso, può servire a designare cani di razze anche diverse, purché allevati dallo stesso concessionario.
4. Il titolare di un affisso individuale può anche richiedere ulteriori affissi in base alle diverse razze allevate. Non è possibile allevare, però, la medesima razza con due affissi differenti, tranne nei casi in cui un secondo affisso sia registrato insieme ad altro allevatore.
5. Il titolare di uno o più affissi individuali può anche essere socio di altri affissi collettivi. Il componente di un'impresa titolare di un affisso o i soci di un affisso collettivo possono richiedere la concessione di un ulteriore, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
- 6.

Articolo 4

1. In caso di morte della persona fisica o estinzione dell'impresa titolare di affisso, la concessione decade e il medesimo affisso non può essere concesso ad altro soggetto che dopo dieci anni, fatta eccezione per gli eredi legittimi, o eventuale erede designato nel testamento. In presenza di una pluralità di eredi legittimi il Consiglio Direttivo ENCI potrà concedere il diritto esclusivo di subentrare nella titolarità ad uno solo di essi, previa dimostrazione della propria qualità di erede e rinuncia espressa degli altri eredi legittimi.

Qualora tutti gli eredi legittimi non fossero interessati nel succedere nell'affisso potranno trasferire tale diritto ad un terzo soggetto residente in Italia designato dagli stessi.

La persona che succede nell'affisso dovrà sottoscrivere il codice etico, impegnarsi ad intraprendere un percorso formativo e di aggiornamento nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo ENCI e possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2.1.

Articolo 5

1. Il titolare di affisso o i componenti di un affisso collettivo possono chiedere di associare nell'allevamento una persona fisica maggiorenne, o una persona giuridica, purché risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.1 e abbiano corrisposto l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, come da apposito modulo predisposto dall'ENCI e reso disponibile agli interessati.

Qualora la persona che si richiede di associare rientri tra le categorie di soggetti indicati nell'art. 2.5, o risulti essere un collaboratore del titolare di affisso, oltre a possedere i requisiti di onorabilità, dovrà soddisfare i requisiti indicati dall'art. 2.1 alle lettere c), d), e).

Articolo 6

1. Non è consentito da parte di impresa o di società di affisso l'uso di un affisso del quale è titolare in via esclusiva uno degli associati o dei soci, né questi potranno usare, per i cani da essi personalmente posseduti, l'affisso concesso all'impresa o alla società di affisso di cui sono associati o soci.
2. Sarà possibile trasferire la titolarità dell'affisso richiesto da più persone ad uno dei soggetti componenti l'affisso previa verifica dell'inesistenza di contestazioni tra gli altri associati in vita o nullatosta degli eredi legittimi dell'eventuale associato deceduto. Il nuovo titolare dell'allevamento, nel caso in cui non fosse tra i richiedenti originari dell'affisso, dovrà versare all'ENCI l'integrazione della somma dovuta per l'ottenimento dell'affisso individuale.

Articolo 7

1. Per riconoscere un affisso rilasciato da altri Kennel Club aderenti alla FCI e riconosciuti dalla FCI stessa (trascrizione affisso), di cui all'art. 1.3, è necessario presentare apposita domanda all'ENCI, previa comunicazione al Paese concessionario dell'affisso di avvenuto trasferimento. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non utilizzare il medesimo affisso in altre Nazioni. Anche in questo caso l'allevatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.1 lettere c), d), e), oltre ai requisiti di onorabilità che saranno anche richiesti al Paese di provenienza.

Articolo 8

1. É vietato l'uso di un affisso che non sia stato autorizzato dall'ENCI e registrato dalla FCI.

Articolo 9

1. I cani importati in Italia, e già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuti dalla FCI e dall'ENCI, conservano il loro affisso d'origine con il quale verranno anche registrati nel ROI o nel RSR del Libro genealogico nazionale, ma non può il loro nome essere accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.
2. É vietato attribuire un affisso a un cane proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.
3. Un cane non può avere altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della nascita come risultante dalle registrazioni nel Libro genealogico.

Articolo 10

1. É facoltà del Consiglio Direttivo dell'ENCI sospendere e revocare la concessione di affisso già rilasciata e vietarne l'uso, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla FCI, nel caso in cui il titolare sia responsabile di atti contrari ai principi e alle finalità dell'ENCI a favore e a tutela della cinofilia e, in particolare, nel caso in cui il soggetto:
 - a. abbia subito condanne o abbia un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all'attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
 - b. abbia violato il Codice etico dell'allevatore di cani;
 - c. abbia subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente a un anno e mezzo di sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina e relative a violazione delle norme attinenti al Libro genealogico;
 - d. abbia subito negli ultimi dieci anni sanzioni superiori, anche cumulativamente a tre anni di sospensione, comminate da parte delle Commissioni di Disciplina;
 - e. abbia commesso violazioni gravi delle norme attinenti al Libro genealogico, in particolare quelle che regolano l'iscrizione di cucciolata, qualora il soggetto non riveste la qualifica di socio ENCI.
2. La pendenza di procedimenti per reati a tutela del sentimento per gli animali comporta la sospensione cautelativa dell'affisso, fino all'esito del procedimento. La sentenza irrevocabile di condanna comporta la revoca dell'affisso.
3. La revoca di un affisso sarà preceduta da un accertamento, a fronte di formale contestazione al soggetto interessato della circostanza, con prospettazione del provvedimento e contestuale termine per memoria difensiva. Tale procedura non sarà attuata dall'ENCI nei casi di cui al comma 2) del presente articolo.

Al socio escluso dall'Assemblea dei soci dell'ENCI, ai sensi dell'art. 7 lett. c) dello Statuto sociale, gli sarà revocato l'eventuale affisso concessogli alla prima riunione consiliare, successiva all'assise.

Articolo 11
Norme transitorie

1. Coloro che risultano titolari di affisso o componenti di un affisso collettivo al momento dell'efficacia del decreto di approvazione del presente regolamento conservano lo status attuale. Gli associati in affisso individuale all'entrata in vigore del presente regolamento diventeranno soci di un affisso collettivo e pertanto ne dovrà essere designato il firmatario. L'associato divenuto componente di un affisso collettivo conserva il diritto di subentrare nella titolarità dell'affisso in caso di premorienza del titolare originale.

Articolo 12
Norme di esecuzione

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI su parere conforme della CTC, valido per tutti i titolari di affisso, componenti di un affisso collettivo o associati in affisso individuale, entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.